



COMUNE DI MUROS

Provincia di Sassari

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL
COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE”.**

APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3 – Glossario	pag. 2
Art. 4 – Norme per l’accesso ai servizi e alle prestazioni	pag 3
Art. 5 - Destinatari dei servizi	pag. 4
Art. 6 – Determinazione della compartecipazione alla spesa	pag. 4
Art. 7 - Procedure applicative	pag. 5
Art. 8 – Attività di controllo delle DSU	pag. 5
Art. 9 – Trattamento dati personali	pag. 6
Art. 10 - Abrogazione	pag.6
Art. 11 – Entrata in vigore	pag.6

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”, APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente **“Regolamento comunale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”**, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte dai soggetti pubblici o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell’agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Muros.

A - servizi e prestazioni sociali

- **Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per l’affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi, per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici);**
- **Accoglienza residenziale;**
- **Accoglienza sociale diurna (centri diurni per persone in condizioni di esclusione sociale).**

B - servizi e prestazioni socio-sanitarie

- **Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, CDA, RSA...ecc.);**
- **Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;**
- **Altro;**

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- **Assistenza educativa domiciliare;**
- **Comunità educative;**
- **Nidi;**
- **Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;**
- **Trasporto scolastico;**
- **Mensa scolastica;**
- **Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;**
- **Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori).**

3. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .¹

- 1
- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
 - g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
 - m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

4. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.² L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 così come stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Se opportuno, possono essere introdotte ulteriori limitazioni, per specifici servizi, ad esempio una data limite oltre alla quale non può essere presentato l'ISEE corrente o servizi per i quali la presentazione dell'ISEE corrente non è pertinente.

5. DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi descritti all'art. 2 del presente Regolamento sono servizi che possono essere richiesti dagli utenti in situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

6 . DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Nella determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, per le finalità del presente Regolamento, si intende per:

- 1) Compartecipazione utenza: la percentuale di costo dei servizi a carico dell'utenza;
- 2) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
- 3) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- 4) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- 5) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- 6) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte dell'utenza e dell'accesso agli interventi, e tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6 e 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale provvede annualmente con propri atti, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) con riferimento agli interventi di sostegno economico: la somma a disposizione posta a carico del bilancio comunale e le soglie I.S.E.E. di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza ad individuare a seconda dei servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate :
 - 1) la somma a disposizione posta a carico del bilancio comunale;
 - 2) la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;
 - 3) l'eventuale quota minima di contribuzione posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;
 - 4) l'I.S.E.E. iniziale;
 - 5) l'I.S.E.E. finale.

Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità del bilancio annuale.

7. PROCEDURE APPLICATIVE DSU

In linea generale, chi richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a presentare la documentazione ISEE, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale.

L'utente invece che richiede agevolazioni, nel caso di corresponsione della agevolazione tariffaria, sarà messo a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di variazione della situazione economica derivante dal decesso di un coniuge, separazione legale e divorzio (questi ultimi comprovati da diversa residenza dei coniugi ed atto ufficiale dell'organo competente), verificatisi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, viene presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata, per la quale deve essere presentata una attestazione ISEE che consideri la nuova situazione familiare del coniuge rimasto.

Nel caso in cui vi sia un atto di separazione dei coniugi ma stessa residenza, entrambi i coniugi devono risultare nell'attestazione ISEE.

Coloro che presentano un'attestazione con ISEE pari a 0 (zero), saranno oggetto di accertamento di natura fiscale da parte degli organi competenti.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Come stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, provvede ai controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., diversi da quelli già effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dalla stesso D.P.C.M. 159/2013.

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni qualvolta che ne sia evidente la buona fede.

Il controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati alle quali il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori di prestazioni pensionistiche, ecc.).

Saranno, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il Comune si riserva, inoltre, di effettuare, al fine di ulteriori accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, segnalazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e nel caso di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

5

È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

9 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente Regolamento dovrà avvenire nel rispetto della vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.

10 . ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quanto qui disposto.

11. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa disposizione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013, il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, ed il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche leggi.